



# COMUNE DI ROCCAFORZATA

PROVINCIA DI TARANTO

DECRETO N. 3 DEL 03/01/2023

DI NOMINA DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI DEL  
COMUNE DI ROCCAFORZATA

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

### PREMESSO:

-che l'art. 50, comma 10 del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabili dall'articolo 109 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

-che con l'art. 109, comma 2 del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi;

RILEVATO che:

-gli artt. 13 e seguenti del CCNL Comparto Funzioni Locali, triennio 2016-2018, siglato il 21 maggio 2018, disciplinano gli incarichi di posizione organizzativa, e che gli stessi sono stati confermati con il CCNL del 16/11/2022;

- l'art. 16 del citato CCNL del 16/11/2022, al comma 4 lettera a), prevede che, "presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti";

-l'art. 17 dello Contratto disciplina il trattamento economico accessorio del personale di categoria D titolare di posizione organizzativa;

Ricordato che, in data 16 novembre 2022, è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali e che, tale contratto, agli artt. dal 16 al 20, è disciplinata la "Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione" recita testualmente:

"Art.16:

*1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono: 26 - responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni; - conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo; 2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie: a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. 3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di*

cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area. 4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;

“Art. 17:

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. 3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16 comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità. 4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento. 5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale. 6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 (Risorse decentrate;)

Art. 18:

1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. 2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL. 3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. 4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3. 5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL, da parte del dipendente titolare;

Art. 19:

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL. 2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. 3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza 29 che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito. 4. Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art.8 del CCNL del 14.09.2000. 5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 22 e 23 (Capo III Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione) del presente CCNL. 6. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall'art. ... (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ);

Art. 20:

1. Ai titolari di incarico di EQ, di cui all'art. 16 del presente CCNL, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori: a) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.07.1995, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 14.09.2000 come integrata dall'art. 99 (Incremento della indennità di vigilanza) del presente CCNL; b) i compensi ISTAT, ai sensi dell'art.70-ter; c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del CCNL del 14.09.2000; d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del CCNL del 14.09.2000, introdotto dall'art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001; e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art.40 del CCNL del 22.01.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali; 30 f) i compensi di cui all'art. 56 ter del CCNL 21.05.2018, previsti per il personale dell'area della vigilanza; g) l'indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco; h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art.113 del D.Lgs.n.50 del 2016; - i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art.9 della L. n.114 del 2014; - i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della L. n. 326 del 2003; ai sensi dell'art.6 del CCNL del 9.05.2006; - i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 145 del 30.12.2018; - i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n.437 del 1996, convertito nella L. n.556/1996, spese del giudizio. - compensi per lo svolgimento di un servizio aggiuntivo, ai sensi dell'art. 43 della L. 449/1997.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 06/07/2022, relativa all'assetto organizzativo dell'Ente, da quale risulta l'articolazione nei seguenti Settori/Aree:

- Servizio 1 : Affari Generali;
- Servizio 2 : Assetto del Territorio;
- Servizio 3 : Servizio Finanziario;
- Servizio 4 : Polizia Municipale;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 7/10/2022, di conferimento incarico di Posizione Organizzativa (ora incarico di Elevata Qualificazione), al Dott. Ludovico Pasquale per il “Servizio Finanziario” fino al 30/06/2023;

RAVVISATA la necessità di provvedere al conferimento di incarichi di Elevata Qualificazione per i servizi:

- **Servizio 1 : Affari Generali;**
- **Servizio 2 : Assetto del Territorio;**
- **Servizio 4 : Polizia Municipale;**

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il vigente Regolamento sull’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- i vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali;

ACCERTATO che per quanto agli incarichi di cui sopra, i dipendenti individuati nel presente atto, possiedono le competenze professionali e la necessaria esperienza e che risultano pertanto in possesso delle capacità gestionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;

#### NOMINA

I sottoelencati dipendenti per le aree a fianco indicate:

#### **Servizio 1 :AFFARI GENERALI**

RESPONSABILE DEL SERVIZIO	SERVIZI – SETTORE
Sig. Angelo D’ANGIULLI	CONTENZIOSO E CONTRATTI
Sig. Angelo D’ANGIULLI	MESSO COMUNALE, SEGRETERIA CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI, TRASPARENZA
Sig. Angelo D’ANGIULLI	ANAGRAFE, STATO CIVILE LEVA ED ELETTORALE

#### **Servizio 2: Assetto del Territorio**

RESPONSABILE DEL SERVIZIO	SERVIZI – SETTORE
Geom. Nicola SALAMINO	SUAP, LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE
Geom. Nicola SALAMINO	URBANISTICA, PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERIALI - AMBIENTE/ECOLOGIA

#### **Servizio 4 : Polizia Municipale**

RESPONSABILE DEL SERVIZIO	SERVIZI/SETTORE
Vice Comandante Pasquale CASTRONUOVO	POLIZIA LOCALE, CACCIA , PESCA, RANDAGISMO CANINO,

DISPONE:

1. Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

2. Di conferire per il periodo dal 01/01/2023 e fino al 30/06/2023, Incarico di Elevata Qualificazione dell'Area "Affari Generali" al Sig. Angelo D'ANGIULLI – Categoria D –Posizione economica D1 – ai sensi dell'art. 16, comma 1, del CCNL 16/11/2022.
3. Di conferire per il periodo dal 01/01/2023 e fino al 30/06/2023 l' Incarico di Elevata Qualificazione (per quanto all'Art. 16 c.4 lettera a)) dell'Area/servizio "Assetto del Territorio" al Geom. SALAMINO Nicola – Categoria C –Posizione economica C5 – ai sensi dell'art. 16, comma 1, del CCNL 16/11/2022.
4. Di conferire per il periodo dal 01/01/2023 e fino al 30/06/2023, Incarico di Elevata Qualificazione dell'Area "Polizia Municipale" al Vice Comandante Sig. Pasquale CASTRONUOVO – Categoria D –Posizione economica D3 – ai sensi dell'art. 16, comma 1, del CCNL 16/11/2022
5. Di dare atto che ai dipendenti incaricati suddetti sono attribuite, a norma dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D. Lgs. 267/2000, nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto Comunale e dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
6. L'incarico potrà essere rinnovato nel rispetto delle formalità previste dall'art. 18, del CCNL 16/11/2022 – Comparto Funzioni Locali – e dei criteri per il conferimento delle Elevate Qualificazioni dalla Giunta Comunale.
7. Al dipendente D'Angiulli Angelo viene assegnata, per la durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del CCNL 16/11/2022 – Comparto Funzioni Locali – e della delibera di giunta n. 13/2021, una retribuzione di posizione annua massima di € 8.500,00;
8. Al dipendente Salamino Nicola viene assegnata, per la durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del CCNL 16/11/2022 – Comparto Funzioni Locali – e della delibera di giunta n. 13/2021, una retribuzione di posizione annua massima di € 7.500,00;
9. Al dipendente Pasquale CASTRONUOVO viene assegnata, per la durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del CCNL 16/11/2022 – Comparto Funzioni Locali – e della delibera di giunta n. 13/2021, una retribuzione di posizione annua massima di € 3.000,00,, già riparametrata alle ore di servizio prestate dal dipendente in convenzione con il Comune di Lizzano;
10. L'indennità di posizione assorbe tutte le indennità previste dal CCNL 16/11/2022, ad eccezione di quelle specificatamente previste dall'art. 20 del medesimo CCNL o dalla Legge.
11. Ai dipendenti spetta, altresì, una retribuzione di risultato, la cui quantificazione massima verrà successivamente stabilita in funzione degli obiettivi assegnati, e a quanto previsto nel CDI dell'Ente e nel regolamento delle P.O. approvato con delibera di giunta 13/2021.
12. L'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività del dipendente, ai sensi dell'art. 17, del CCNL 16/11/2022.
13. In relazione all'incarico conferito, il dipendente incaricato è a disposizione dell'Amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse all'incarico affidatogli. Pertanto il dipendente è tenuto ad effettuare le prestazioni di servizio straordinarie necessarie all'espletamento dell'incarico ed al conseguimento degli obiettivi, da prestarsi con speciale flessibilità di orario.
14. L'incarico oggetto del presente decreto può essere revocato anche prima della scadenza, come previsto all'art. 18 del CCNL del 16/11/2022;

In caso di assenza dei responsabili sopra indicati, si dispone la sostituzione con il segretario comunale. Si dispone, altresì, che il presente provvedimento abbia effetto immediato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario  
Dott. Pasquale Ludovico

Roccaforzata, addì 03 gennaio 2023

Il Commissario Straordinario  
Dott.ssa Daniela BUCCOLIERO